



LOTTO 1 - Area 1

CAPITOLATO SPECIALE

PER

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:

**Accostamento alla lingua tedesca e inglese
nei nidi e scuole dell’infanzia del territorio
della Provincia autonoma di Trento**

- PARTE AMMINISTRATIVA -

INDICE

Art. 1	Oggetto dell'appalto
Art. 2	Obiettivi
Art. 3	Descrizione del servizio e condizioni di espletamento degli interventi
Art. 4	Personale impiegato nel servizio – gruppo di lavoro
Art. 5	Caratteristiche del personale incaricato dello svolgimento del servizio di accostamento alle lingue straniere
Art. 6	Vincolo percentuale di ore realizzate con personale con esperienza
Art. 7	Obblighi e adempimenti
Art. 8	Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
Art. 9	Documenti che fanno parte del contratto
Art. 10	Durata del contratto
Art. 11	Importo del contratto
Art. 12	Direttore dell'esecuzione del contratto
Art. 13	Avvio dell'esecuzione del contratto
Art. 14	Modifica del contratto durante il periodo di validità
Art. 15	Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
Art. 16	Controlli sull'esecuzione del contratto
Art. 17	Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore
Art. 18	Cessione dei crediti derivanti dal contratto
Art. 19	Subappalto
Art. 20	Tutela dei lavoratori
Art. 21	Sicurezza
Art. 22	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)
Art. 23	Elezione di domicilio dell'appaltatore
Art. 24	Proprietà dei prodotti
Art. 25	Tutela della riservatezza e trattamento dei dati
Art. 26	Cauzione definitiva
Art. 27	Obblighi assicurativi
Art. 28	Penali
Art. 29	Risoluzione del contratto per inadempimento
Art. 30	Clausole di risoluzione espressa
Art. 31	Recesso
Art. 32	Definizione delle controversie
Art. 33	Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 34	Spese contrattuali
Art. 35	Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip
Art. 36	Responsabilità
Art. 37	Disposizioni anticorruzione
Art. 38	Norma di chiusura

ALLEGATO 1 - Elenco nidi/scuole d'infanzia dell'AREA 1 coinvolte nell'intervento per il 1° anno scolastico/educativo di attivazione 2016/17

ALLEGATO 2 - "L'accostamento alle lingue straniere nei servizi educativi e scolastici per l'infanzia: principi cardine della metodologia"

ALLEGATO 3 – Elenco nidi/scuole d'infanzia appartenenti all' AREA 1 anno scolastico/educativo 2016/2017

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di accostamento alla lingua tedesca e inglese nei nidi a gestione pubblica e nelle scuole dell'infanzia del territorio della Provincia autonoma di Trento appartenenti all'AREA 1.

2. Il presente appalto costituisce attuazione del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento – approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884. Detto programma è cofinanziato dall'Unione Europea – Fondo sociale europeo, dallo Stato italiano e dalla Provincia autonoma di Trento.

Gli interventi sono finanziati a valere sull'Asse 3 "ISTRUZIONE E FORMAZIONE", priorità di investimento 10i "Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentono di riprendere percorsi di istruzione e formazione", obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento.

Art. 2 – Obiettivi

1. L'obiettivo del presente appalto è garantire all'interno dei nidi d'infanzia a gestione pubblica e delle scuole dell'infanzia del territorio della Provincia autonoma di Trento, appartenenti all'AREA 1, interventi di accostamento dei bambini alla lingua tedesca e inglese, in coerenza con i principi cardine di cui al documento "*L'accostamento alle lingue straniere nei servizi educativi e scolastici per l'infanzia: principi cardine della metodologia*", ALLEGATO 2 al presente Capitolato.

2. L'intervento ha la finalità primaria di sensibilizzare i bambini alle lingue straniere, creando un contesto comunicativo, con proposte a carattere ludico-espressivo-didattico in lingua, raccordate con il complessivo progetto educativo del nido d'infanzia e della scuola dell'infanzia e secondo le indicazioni della glottodidattica moderna.

Art. 3 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento degli interventi

1. Il servizio di cui all'art. 1 avrà esecuzione nell'ambito del territorio della Provincia autonoma di Trento, in particolare presso i nidi e le scuole d'infanzia appartenenti all'AREA 1.

Per il primo anno scolastico/educativo di attivazione 2016/2017, i nidi e le scuole d'infanzia coinvolti nell'intervento sono riportati nell'ALLEGATO 1 al presente Capitolato con la specifica indicazione della lingua (tedesco o inglese), del numero di ore complessivo e della frequenza minima settimanale dell'intervento in ciascun nido/scuola d'infanzia. Successivamente all'aggiudicazione l'Amministrazione provinciale comunicherà il calendario degli interventi (giorni e orari) già concordati con nidi e scuole d'infanzia per il primo anno scolastico/educativo 2016/2017.

Per gli anni scolastici/educativi successivi al primo, l'Amministrazione provinciale invierà all'appaltatore entro il 31 agosto di ogni anno l'ALLEGATO 1 contenente le sedi dell'intervento con l'indicazione della lingua (tedesco o inglese), del numero di ore complessivo, della frequenza minima settimanale dell'intervento e dei giorni e orari già concordati con ciascuna scuola/nido d'infanzia. Verrà altresì inviato l'ALLEGATO 3 aggiornato per l'anno scolastico/educativo di riferimento.

Eventuali modifiche all'ALLEGATO 1, intervenute successivamente al 31 agosto di ogni anno, verranno comunicate all'appaltatore comunque entro 1 (un) mese prima dell'inizio degli interventi. Sono ammesse le seguenti variazioni:

- variazioni dei nidi/scuole d'infanzia coinvolte nell'intervento, nel limite di n. 10 (dieci) sedi, scelte comunque tra quelle appartenenti all'AREA 1 (vedi ALLEGATO 3 dell'anno scolastico/educativo di riferimento), mantenendo inalterato il totale delle ore di intervento previsto per l'AREA 1;

- variazioni compensative delle ore mantenendo inalterato il totale delle ore di intervento previsto per l'AREA 1;

- modifiche di giorni e orari concordati con i nidi e le scuole d'infanzia.

2. Negli anni successivi al primo, l'Amministrazione provinciale si riserva di variare la composizione delle ore di ciascuna lingua (tedesco e inglese) nel limite massimo del 20% del totale complessivo delle ore previste per il primo anno scolastico/educativo di attivazione 2016/2017.

3. Gli interventi di accostamento alla lingua tedesca e inglese devono avere le seguenti caratteristiche comuni:

a) periodo di svolgimento:

- scuole dell'infanzia: indicativamente nel periodo da ottobre (comprese le ore per "attività connesse" di cui all'art. 7 comma 4 lettera d)) a giugno di ciascun anno scolastico, salvo la possibilità nelle scuole d'infanzia a calendario scolastico speciale (eventualmente indicate nell'ALLEGATO 1) di espletare l'intervento anche nei mesi di luglio e agosto;

- nidi d'infanzia: indicativamente nel periodo da ottobre (comprese le ore per "attività connesse" di cui all'art. 7 comma 4 lettera d)) a luglio di ciascun anno educativo;

b) inizio degli interventi solo a seguito di formale assenso da parte dell'Amministrazione provinciale in merito al "Piano orario degli interventi" e al personale individuato per il servizio di accostamento alla lingua straniera, come comunicato dall'appaltatore ai sensi del successivo art. 7, comma 4, lettera e) e f);

c) ore di intervento: max n. **8.768 (ottomilasettecentosessantotto) ore** per ogni anno scolastico/educativo; il suddetto monte ore comprende max n. **55 (cinquantacinque) ore** di "attività connesse" di cui all'art. 7, comma 4, lett. d) per ogni incaricato;

d) settimane di intervento: le ore di cui al punto precedente devono essere svolte indicativamente nell'arco di 25 (venticinque) settimane nel corso di ciascun anno scolastico/educativo;

e) giornate e orari di svolgimento degli interventi: gli interventi si svolgono nei giorni e orari già concordati dall'Amministrazione provinciale con i nidi e le scuole d'infanzia. Per il primo anno scolastico/educativo di attivazione 2016/2017 i giorni e orari verranno forniti dall'Amministrazione provinciale successivamente all'aggiudicazione, mentre per gli anni scolastici/educativi successivi saranno riportati nell'ALLEGATO 1.

Le fasce orarie sono le seguenti:

- nidi d'infanzia mattino 9.30 – 12.00 e pomeriggio 14.30 – 15.30
- scuole d'infanzia mattino 8.30 – 13.30 e pomeriggio 13.30 - 16.00

(nelle scuole d'infanzia è garantita almeno mezz'ora di pausa pranzo nella fascia oraria 12.00-14.00).

(n.b: la consumazione del pasto da parte del personale individuato per il servizio di accostamento alla lingua straniera non è a carico dell'Amministrazione provinciale e deve svolgersi con modalità e tempi che non interferiscono con l'esecuzione del servizio);

f) gestione "attività diretta" con i bambini: in affiancamento con l'insegnante/educatore. In ciascuna scuola/nido d'infanzia deve essere garantita la presenza di un unico soggetto incaricato del servizio di accostamento alla lingua straniera, salvo esigenze particolari comunicate dall'Amministrazione provinciale;

g) sede interventi: gli interventi si svolgono esclusivamente negli spazi interni ed esterni appartenenti alla scuola dell'infanzia/nido d'infanzia, salvo eventi programmati e concordati con la scuola/nido d'infanzia.

4. Il servizio sarà svolto dall'appaltatore con propri mezzi e proprio personale o suoi collaboratori incaricati a norma di legge, a suo rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso (quali, a titolo di esempio, materiale didattico, eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio del personale, oneri fiscali previsti per legge).

5. Il personale alle dipendenze dell'appaltatore deve essere assunto con regolare contratto di lavoro nel rispetto della normativa e dei contratti nazionali di lavoro per la categoria ed in regola con le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento, come specificato al successivo art. 20.

6. L'appaltatore è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti o collaboratori e dei danni derivanti a terzi per comportamenti imputabili ai propri dipendenti o collaboratori.

Art. 4 – Personale impiegato nel servizio – gruppo di lavoro

Per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore deve disporre di un gruppo di lavoro che dovrà essere costituito al minimo dalle seguenti professionalità:

- un **coordinatore referente unico delle attività**, in possesso di almeno 5 (cinque) anni di comprovata esperienza in funzioni organizzative e di coordinamento nel settore

della formazione, secondo quanto indicato in sede di offerta, incaricato di curare i rapporti con il proprio personale e con le scuole dell'infanzia/nidi d'infanzia sedi dell'intervento, nonché con la stazione appaltante e le Strutture competenti di riferimento (specificate nell'ALLEGATO 1);

- un **referente pedagogico**, con formazione universitaria di durata almeno quadriennale (conseguito o con l'ordinamento universitario previgente al decreto ministeriale n. 509/1999 o ai sensi del decreto ministeriale n. 509/99 o ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004) in uno dei seguenti ambiti: pedagogico, formativo, educativo, linguistico o psicologico. In possesso inoltre di almeno 5 (cinque) anni di comprovata esperienza in ambito formativo e/o educativo e/o didattico, secondo quanto indicato in sede di offerta. Il referente pedagogico è incaricato di seguire, presso l'appaltatore, gli aspetti pedagogici in tutte le fasi dell'intervento, di elaborare il "Programma delle attività" (art. 7 comma 4 lettera j)) e di erogare attività di formazione di base (massimo n. 10 ore) propedeutica alla conoscenza dei contesti di nido e scuola d'infanzia, obbligatoria per il personale di cui al successivo alinea privo di esperienza pregressa nel campo dell'educazione 0 – 6 anni o di esperienza nella scuola primaria e facoltativa per il restante personale (**n.b.**: per l'attività di formazione di base, il referente pedagogico è tenuto a concordare con l'Amministrazione provinciale il progetto formativo relativamente ai contenuti e alle competenze professionali dei relatori).

Il referente pedagogico deve altresì assicurare sistematici raccordi con le Strutture competenti di riferimento al fine di garantire al progetto "Trentino Trilingue" la necessaria coerenza sul piano pedagogico, didattico e organizzativo;

- **personale incaricato dello svolgimento del servizio di accostamento alle lingue straniere nei nidi e nelle scuole dell'infanzia**, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5. Salvo particolari esigenze specificate dall'Amministrazione provinciale, deve essere garantita la presenza di un unico incaricato per ciascun nido d'infanzia/scuola dell'infanzia, con la possibilità di assegnare il medesimo a più nidi/scuole dell'infanzia (eventuali abbinamenti).

Art. 5 – Caratteristiche del personale incaricato dello svolgimento del servizio di accostamento alle lingue straniere

1. E' obbligo e responsabilità dell'appaltatore, per l'espletamento del servizio di accostamento alle lingue straniere, avvalersi di personale in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- madrelingua tedesca e/o inglese con diploma di maturità o di laurea (o titolo di studio estero corrispondente) conseguito nella lingua madre;
- diploma di maturità o di laurea (o titolo di studio estero corrispondente) conseguito in uno degli Stati dove la lingua inglese o la lingua tedesca è lingua ufficiale;
- diploma di maturità o di laurea (o titolo di studio estero corrispondente) conseguito in lingua inglese o in lingua tedesca;
- certificazione di competenza linguistica per la lingua tedesca e/o inglese, corrispondente almeno al livello B2 del C.E.F.R. - Quadro di riferimento comune europeo, riconosciuta dal Ministero Istruzione Università e Ricerca oppure attestato di bilinguismo rilasciato dalla Provincia autonoma di Bolzano almeno di livello B (conseguiti da meno di 5 anni - 5° anno compreso). Per certificazioni di livello superiore al B2 e per l'attestato di bilinguismo di livello A, sono ammesse certificazioni conseguite da meno di 10 anni (10° anno compreso);
- diploma di laurea di durata almeno quadriennale (conseguito o con l'ordinamento universitario previgente al decreto ministeriale n. 509/1999 o ai sensi del decreto ministeriale n. 509/99 o ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004) in Lingue e Letterature straniere o in Interpretariato e Traduzione (o titolo di studio estero corrispondente), tra le quali figure il tedesco e/o l'inglese.

2. Qualora il personale individuato non sia di madrelingua italiana, è richiesta adeguata conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del C.E.F.R. - Quadro di riferimento comune europeo, attestata mediante certificazione di competenza linguistica conseguita da meno di 5 anni (5° anno compreso).

3. Inoltre, il personale individuato non deve aver riportato condanne per i reati di cui agli artt. 600 - bis, 600-ter e 600-quater, 600-quinquies e 609 - undecies del codice penale, né avere procedimenti penali pendenti per tali reati, né aver riportato condanne per le quali risulti una sanzione interdittiva all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (art. 2 D.lgs. 39/2014).

4. L'Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di verificare la sussistenza dei requisiti sopra esposti e di non accettare personale che non risponda ai requisiti anzidetti.

5. Le eventuali ore svolte da personale non in possesso dei requisiti richiesti non saranno riconosciute all'appaltatore. Verrà altresì applicata la penale di cui al successivo art. 28 comma 3.

Art. 6 - Vincolo percentuale di ore realizzate con personale con esperienza

1. Nell'esecuzione del servizio di accostamento alle lingue straniere, il **15%** delle ore di intervento previste per ciascuna lingua (15% delle ore in lingua inglese e 15% delle ore in lingua tedesca) e per ciascun anno scolastico/educativo deve essere realizzato con personale con esperienza pregressa di almeno 12 mesi, maturata negli ultimi 5 anni (anche non continuativi), nel campo dell'educazione 0 - 6 anni o nell'ambito della scuola primaria.

2. In caso di inadempimento di quanto previsto al precedente comma 1, pur riconoscendo le ore svolte, verrà applicata la penale di cui all'art. 28 comma 3.

Art. 7 - Obblighi e adempimenti

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente Capitolato.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

4. L'appaltatore deve:

- a) garantire l'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e la perfetta esecuzione del servizio secondo le modalità di cui al presente Capitolato e secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione provinciale;
- b) garantire il servizio di accostamento alle lingue straniere rivolto a bambini nella fascia di età 18 mesi-6 anni attraverso l'impiego di personale qualificato in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 5 e 6;
- c) garantire l'esecuzione delle "attività dirette" con i bambini in coerenza con il "Programma delle attività" di cui alla successiva lettera j);
- d) garantire le "attività connesse" al servizio, ovvero la partecipazione del personale individuato per il servizio di accostamento alle lingue straniere alle attività di seguito indicate:
 - d1) incontro preliminare organizzato dalle Strutture competenti di riferimento o unitariamente dall'Amministrazione provinciale, prima dell'inizio degli interventi, al fine di fornire ulteriori indicazioni in merito alla realizzazione degli stessi (massimo n. 2 ore) (**n.b:** per il personale assegnato a più di un nido/scuola d'infanzia, nel caso di abbinamento, le ore di cui alla presente lettera d1), per un totale di n. 2 ore, vengono computate una sola volta qualora l'incontro sia organizzato unitariamente dall'Amministrazione provinciale o dalla medesima Struttura competente di riferimento);
 - d2) incontro finale organizzato dalle Strutture competenti di riferimento o unitariamente dall'Amministrazione provinciale, per una verifica complessiva dell'intervento (massimo n. 2 ore) (**n.b:** per il personale assegnato a più di un nido/scuola d'infanzia, nel caso di abbinamento, le ore di cui alla presente lettera d2), per un totale di n. 2 ore, vengono computate una sola volta qualora l'incontro sia organizzato unitariamente dall'Amministrazione provinciale o dalla medesima Struttura competente di riferimento);
 - d3) incontri di programmazione collegiale presso la scuola/nido d'infanzia (indicativamente n. 1 incontro al mese per un massimo di n. 13 ore);
 - d4) incontri con le famiglie programmati dalla scuola dell'infanzia/nido d'infanzia (n. 2 incontri nel corso dell'anno scolastico/educativo per un massimo di n. 2 ore);
 - d5) incontri di monitoraggio del progetto presso la scuola/nido d'infanzia (nel corso dell'anno scolastico/educativo per un massimo di n. 2 ore);
 - d6) attività di programmazione individuale (per un massimo di n. 10 ore);

- d7) incontri di coordinamento con l'appaltatore (per un massimo di n. 2 ore) (**n.b.**: per il personale assegnato a più di un nido/scuola d'infanzia, nel caso di abbinamento, le ore di cui alla presente lettera d7), per un totale di n. 2 ore, vengono computate una sola volta);
- d8) iniziative formative a carattere metodologico organizzate dalle Strutture competenti di riferimento o unitariamente dall'Amministrazione provinciale (massimo n. 12 ore nel corso dell'anno scolastico/educativo) (**n.b.**: per il personale assegnato a più di un nido/scuola d'infanzia, in caso di abbinamento, le ore di cui alla presente lettera d8), per un totale di n. 12 ore, vengono computate una sola volta qualora le iniziative formative siano organizzate unitariamente dall'Amministrazione provinciale o dalla medesima Struttura competente di riferimento);
- d9) iniziative formative di base (per un massimo di n. 10 ore) realizzate dall'appaltatore e obbligatorie per il personale incaricato del servizio di accostamento alle lingue straniere privo di esperienza pregressa nel campo dell'educazione 0 – 6 anni o di esperienza nella scuola primaria e facoltative per il restante personale (**n.b.**: per il personale assegnato a più di un nido/scuola d'infanzia, nel caso di abbinamento, le ore di cui alla presente lettera d9), per un totale di n. 10 ore, vengono computate una sola volta).

Salvo giustificati motivi da comunicare all'Amministrazione provinciale, la mancata partecipazione ai suddetti incontri (escluso d6) e d7)) comporta l'applicazione della penale di cui al successivo art. 28 comma 3. Le ore non verranno riconosciute;

- e) erogare il servizio nel rispetto del "Piano orario degli interventi". L'appaltatore è tenuto a inviare, entro il termine indicato dall'Amministrazione provinciale prima dell'avvio del servizio, il "Piano orario degli interventi", elaborato tenendo conto di quanto indicato nell'ALLEGATO 1 e dei giorni e orari già concordati con i nidi e le scuole d'infanzia (forniti dall'Amministrazione provinciale). Il "Piano orario degli interventi" dovrà riportare l'indicazione di eventuali abbinamenti di nidi/scuole d'infanzia e del nominativo dell'incaricato del servizio di accostamento alla lingua straniera in ciascun nido/scuola d'infanzia.

Il "Piano orario degli interventi" deve essere approvato dall'Amministrazione provinciale e inserito nel sistema informatico (vedi successiva lettera g)).

Qualora, per motivate esigenze, si intenda modificare stabilmente il "Piano orario degli interventi", le relative modifiche dovranno essere preventivamente concordate con il nido/scuola d'infanzia, approvate dall'Amministrazione provinciale e registrate nel sistema informatico;

- f) inviare prima dell'avvio del servizio, entro il termine indicato dall'Amministrazione provinciale, l'elenco del personale individuato per l'esecuzione del servizio di accostamento alle lingue straniere, comprensivo dei nominativi di almeno due sostituti per i casi di assenza prolungata del personale assegnato, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di certificazione, a firma dell'appaltatore, attestante il possesso dei requisiti richiesti per il medesimo personale (compresi i requisiti di cui all'art. 2 D.Lgs. 39/2014);
- g) inserire e aggiornare il calendario degli interventi all'interno dell'apposito sistema informatico secondo quanto previsto al paragrafo 3.7 dei "Criteri di attuazione" approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1690 di data 6 ottobre 2015; in caso di annullamento o cambio di orario della lezione programmata occorre dare tempestiva comunicazione telefonica alla relativa scuola/nido d'infanzia. Qualora l'appaltatore non adempia all'inserimento iniziale del calendario nel sistema informatico verrà applicata la penale di cui all'art. 28 comma 2. Qualora l'appaltatore non provveda ad aggiornare il calendario e a dare tempestiva comunicazione alla relativa scuola/nido d'infanzia, l'appaltatore è comunque tenuto a recuperare la lezione d'intesa con la scuola/nido d'infanzia e l'ora non verrà riconosciuta.
L'appaltatore è tenuto ad aggiornare il calendario degli interventi all'interno del sistema informatico anche nel caso di modifiche richieste dal nido/scuola d'infanzia;

- h) garantire la continuità del servizio secondo le seguenti modalità:

h1) in caso di assenza del personale incaricato del servizio di accostamento alla lingua straniera, per causa imputabile al medesimo, con durata inferiore a due settimane continuative, le ore dovranno essere recuperate d'intesa con la scuola/nido d'infanzia; in caso di assenza del medesimo personale con durata superiore a due settimane continuative, l'appaltatore è tenuto a garantire la sostituzione con uno dei soggetti compresi nell'elenco del personale inviato prima dell'avvio del servizio di cui alla precedente lettera f);

- h2) in caso di modifica definitiva del personale incaricato del servizio di accostamento alla lingua straniera o di individuazione di ulteriori sostituti, l'appaltatore è tenuto a comunicare le generalità di tale personale unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, a firma dell'appaltatore stesso, attestante il possesso dei requisiti richiesti per il medesimo personale (compresi i requisiti di cui all'art. 2 D.Lgs. 39/2014). Nel caso di sostituzione del personale con esperienza indicato in sede di offerta tecnica, l'appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione provinciale i nominativi delle nuove risorse professionali individuate, corredate dai curricula vitae, che devono presentare requisiti equivalenti a quelli posseduti dalle corrispondenti figure professionali indicate in sede di offerta tecnica. Nell'ambito delle sostituzioni di personale è necessario comunque garantire il rispetto del vincolo del 15% di ore previste per ciascuna lingua da realizzare con personale con esperienza pregressa di cui all'art. 6.
Il personale di cui alla presente lettera h2) non potrà iniziare l'attività prima dell'assenso da parte dell'Amministrazione provinciale.
- h3) in caso di sostituzione del "coordinatore referente unico delle attività" e del "referente pedagogico" individuati in sede di offerta tecnica, l'appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione provinciale i nominativi delle nuove risorse professionali individuate. Le variazioni sono autorizzate dall'Amministrazione provinciale sulla base dei curricula vitae trasmessi. I nuovi soggetti devono possedere requisiti equivalenti a quelli delle corrispondenti figure professionali indicate in sede di offerta tecnica.
- i) provvedere alla regolare registrazione degli incontri, sia "attività dirette" con i bambini che "attività connesse" al servizio, mediante la compilazione di registri forniti dall'Amministrazione provinciale. Per la compilazione dei registri si rimanda a quanto previsto al paragrafo 3.10 dei "Criteri di attuazione" approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1690 di data 6 ottobre 2015. Considerata l'utenza, rispetto a tali criteri non si prevede l'obbligo di firma dei bambini ma una semplice rilevazione delle presenze/assenze a cura del personale incaricato del servizio. E' necessario che il registro venga sottoscritto anche da uno degli insegnanti/educatori presenti alla lezione oppure dal referente dell'incontro nel caso di "attività connesse" di cui alla precedente lettera d). Le attività di cui alle precedenti lettere d6) e d7) dovranno essere registrate su apposito timesheet. In caso di inadempimento le ore non verranno riconosciute;
- j) predisporre per ciascuna scuola/nido d'infanzia, in n. 3 (tre) step annuali, il "Programma delle attività" da presentare all'Amministrazione provinciale, sulla base del modello esemplificativo fornito dall'Amministrazione stessa, con le seguenti cadenze: entro novembre, entro gennaio, entro marzo di ogni anno scolastico/educativo. Il "Programma delle attività", elaborato in raccordo con il progetto pedagogico/didattico della singola scuola/nido d'infanzia previa intesa con il Coordinatore pedagogico e il Collegio insegnanti per le scuole dell'infanzia e con il Collegio educatori per i nidi d'infanzia, deve indicare le specifiche attività, i traguardi verso cui accompagnare i bambini e le modalità di verifica/valutazione dell'efficacia degli interventi. Il "Programma delle attività" è redatto in coerenza con i principi cardine di cui al documento "L'accostamento alle lingue straniere nei servizi educativi e scolastici per l'infanzia: principi cardine della metodologia", ALLEGATO 2 al presente Capitolato;
- k) preparare per ciascuna scuola/nido d'infanzia i materiali, coerenti con il "Programma delle attività", funzionali allo svolgimento degli interventi, garantendo anche la conformità con quanto previsto ai paragrafi 3.2 e 3.6 dei "Criteri di attuazione" approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1690 di data 6 ottobre 2015;
- l) presentare all'Amministrazione provinciale, entro 1 (un) mese dalla conclusione degli interventi di ciascun anno scolastico/educativo, una relazione di resoconto e valutazione complessiva dell'attività svolta per ciascuna scuola/nido d'infanzia;
- m) garantire l'applicazione degli strumenti di osservazione, monitoraggio e valutazione dell'intervento previsti dall'Amministrazione provinciale. Visto il contesto di svolgimento del servizio, è esclusa la possibilità di visite di monitoraggio in loco da parte dell'appaltatore, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione provinciale;
- n) garantire il rispetto da parte del personale individuato per il servizio di accostamento alla lingua straniera delle norme e prassi di comportamento adottate dalla scuola/nido d'infanzia;
- o) garantire la partecipazione del personale individuato per il servizio di accostamento alla lingua straniera alle prove di emergenza organizzate dalle Strutture competenti di riferimento;

- p) attenersi alle indicazioni metodologiche generali e principi cardine di cui al documento *"L'accostamento alle lingue straniere nei servizi educativi e scolastici per l'infanzia: principi cardine della metodologia"*, ALLEGATO 2 al presente Capitolato;
- q) fornire il personale di un tesserino di riconoscimento;
- r) essere soggetto accreditato o presentare istanza di accreditamento entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione, secondo quanto previsto dal Titolo III, Capo III del decreto del Presidente della Provincia n. 12-26/Leg. di data 14 settembre 2015 e dalla deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n. 1820 che specifica i requisiti richiesti.

5. Il personale individuato per l'esecuzione del servizio di accostamento alle lingue straniere deve:

- a) prima dell'inizio del servizio, anche in corso d'anno se assunto per sostituzioni, prendere visione della sede di intervento (scuola dell'infanzia/nido d'infanzia) e del Piano per le emergenze, nell'ambito della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il personale, tramite il "coordinatore referente unico delle attività", è tenuto a concordare con la scuola/nido d'infanzia la data e l'ora della visita;
- b) partecipare attivamente alle periodiche prove di evacuazione della relativa scuola dell'infanzia/nido d'infanzia;
- c) vestire decorosamente ed essere dotato di tesserino di riconoscimento;
- d) mantenere un contegno riguardoso e corretto verso i bambini, genitori, colleghi e personale presente nella scuola dell'infanzia/nido d'infanzia;
- e) rispettare il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti, nonché rispettare la privacy di tutti i bambini e delle loro famiglie per le informazioni di cui può venire a conoscenza.

6. L'Amministrazione provinciale si impegna a:

- a) comunicare all'appaltatore i giorni e orari dell'intervento per il primo anno scolastico/educativo di attivazione 2016/2017, successivamente all'aggiudicazione;
- b) fornire all'appaltatore, entro il 31 agosto di ogni anno, l'ALLEGATO 1 contenente le sedi dell'intervento con l'indicazione della lingua (tedesco o inglese), del numero di ore complessivo, della frequenza minima settimanale e dei giorni e orari già concordati con ciascun nido/scuola d'infanzia (per gli anni scolastici/educativi successivi al primo) nonché l'ALLEGATO 3 aggiornato per l'anno scolastico/educativo di riferimento;
- c) comunicare eventuali modifiche dell'ALLEGATO 1, intervenute successivamente al 31 agosto di ogni anno, entro 1 (un) mese prima dell'inizio degli interventi.

Sono ammesse le seguenti variazioni:

- variazioni dei nidi/scuole d'infanzia coinvolte nell'intervento, nel limite di n. 10 (dieci) sedi, scelte comunque tra quelle appartenenti all'AREA 1 (vedi ALLEGATO 3 dell'anno scolastico/educativo di riferimento), mantenendo inalterato il totale delle ore di intervento previsto per l'AREA 1;
- variazioni compensative delle ore mantenendo inalterato il totale delle ore di intervento previsto per l'AREA 1;
- modifiche di giorni e orari concordati con i nidi e le scuole d'infanzia;
- d) organizzare l'incontro preliminare (art. 7 comma 4 lettera d1)) ogni anno scolastico/educativo prima dell'avvio degli interventi;
- e) organizzare l'incontro finale (art. 7 comma 4 lettera d2)) ogni anno scolastico/educativo al termine degli interventi;
- f) garantire l'erogazione e/o organizzazione di iniziative formative a carattere metodologico (massimo n. 12 ore nel corso dell'anno scolastico/educativo; art. 7 comma 4 lettera d8)).

7. Le Strutture competenti di riferimento (indicate nell'ALLEGATO 1)) si impegnano a:

- a) organizzare l'incontro preliminare (art. 7 comma 4 lettera d1)) ogni anno scolastico/educativo prima dell'avvio degli interventi, qualora non organizzato unitariamente dall'Amministrazione provinciale;
- b) organizzare l'incontro finale (art. 7 comma 4 lettera d2)) ogni anno scolastico/educativo al termine degli interventi, qualora non organizzato unitariamente dall'Amministrazione provinciale;
- c) garantire l'erogazione e/o organizzazione di iniziative formative a carattere metodologico (massimo n. 12 ore nel corso dell'anno scolastico/educativo; art. 7

comma 4 lettera d8)), qualora non organizzato unitariamente dall'Amministrazione provinciale;

d) fornire adeguata informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 8 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a. il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"* e il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile;
- b. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"*;
- c. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *"Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23"*, per quanto applicabili;
- d. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- e. le norme del codice civile;
- f. normativa di settore:
 - legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 *"Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino"*; legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 *"Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento"*; legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 *"Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia"*;
 - Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884 e approvato con deliberazione di Giunta provinciale del 29 dicembre 2014, n. 2377;
 - legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 *"Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale"*;
 - Regolamento d'esecuzione dell'art. 18 per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 12-26/Leg. di data 14 settembre 2015;
 - deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n. 1820 inerente al sistema di accreditamento per l'affidamento in gestione degli interventi formativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo;
 - deliberazione della Giunta provinciale 6 ottobre 2015, n. 1690 *"Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020"*, nel testo citati come *"Criteri di attuazione"*.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.

In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 9 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il presente Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;
 - a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
 - a.3) l'offerta economica dell'appaltatore.

Art. 10 – Durata del contratto

1. L'appalto ha durata dalla data di consegna del servizio al 31/08/2018, senza necessità di preventiva disdetta.
2. Il servizio si svolge su n. 2 (due) anni scolastici/educativi 2016/2017 e 2017/2018, come di seguito indicato:
 - scuole dell'infanzia: indicativamente nel periodo da ottobre (comprese le ore per "attività connesse" di cui all'art. 7 comma 4 lettera d)) a giugno di ciascun anno scolastico a partire dall'a.s. 2016/17, salvo la possibilità nelle scuole d'infanzia a calendario scolastico speciale (eventualmente indicate nell'ALLEGATO 1)) di espletare l'intervento anche nei mesi di luglio e agosto;
 - nidi d'infanzia: indicativamente nel periodo da ottobre (comprese le ore per "attività connesse" di cui all'art. 7 comma 4 lettera d)) a luglio di ciascun anno educativo, a partire dall'anno educativo 2016/17.
3. Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il contratto può essere rinnovato, fino a un massimo di n. 2 (due) anni scolastici/educativi (2018/2019 e 2019/2020) con scadenza ultima al 31/08/2020, alle medesime condizioni offerte e senza che l'appaltatore possa opporre alcuna eccezione.

Art. 11 - Importo del contratto

1. Il corrispettivo orario dovuto all'appaltatore è determinato al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata in sede di gara.
2. Il corrispettivo del servizio, alle condizioni tutte del presente Capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio. Il prezzo del servizio quindi è da intendersi come invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità e comprensivo di tutto quanto necessario, per fornire le prestazioni richieste, compiute in ogni loro parte.
3. Trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di stipulazione del contratto, lo stesso è sottoposto al meccanismo della revisione prezzi in conformità all'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.
4. L'affidamento del contratto non impegna, in alcun modo, la stazione appaltante al raggiungimento del numero massimo di ore, di cui al precedente art. 3 comma 3 lett. c). Entro il limite di detto numero, spetta pertanto alla stazione appaltante stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo delle prestazioni. Saranno pertanto remunerate solo le prestazioni effettivamente richieste dalla stazione appaltante e svolte dall'appaltatore.

Art. 12 - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. L'Amministrazione provinciale prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare il direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 13 - Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'avvio del servizio è subordinato alla presentazione da parte dell'appaltatore dei seguenti documenti:
 - elenco del personale individuato per l'esecuzione del servizio di accostamento alle lingue straniere, comprensivo dei nominativi di almeno due sostituti per i casi di assenza prolungata del personale assegnato, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, a firma dell'appaltatore, attestante il possesso dei requisiti richiesti per il medesimo personale (compresi i requisiti di cui all'art. 2 D.Lgs. 39/2014);

- "Piano orario degli interventi", elaborato tenendo conto di quanto indicato nell'ALLEGATO 1 e dei giorni e orari già concordati con i nidi e le scuole dell'infanzia (forniti dall'Amministrazione provinciale). Il "Piano orario degli interventi" dovrà riportare l'indicazione di eventuali abbinamenti di nidi/scuole d'infanzia e del nominativo dell'incaricato dell'attività di accostamento alla lingua straniera in ciascun nido/scuola d'infanzia.

2. Il ritardo nella consegna dei documenti di cui al comma 1 comporta l'applicazione della penale di cui al successivo art. 28 comma 2. La mancanza o il ritardo superiore a 30 (trenta) giorni rispetto al termine assegnato dall'Amministrazione provinciale per la presentazione di tale documentazione costituisce causa di risoluzione espressa.

3. Gli interventi potranno essere avviati solo a seguito di formale assenso da parte dell'Amministrazione provinciale in merito al personale individuato per il servizio di accostamento alle lingue straniere e al "Piano orario degli interventi". L'Amministrazione provinciale comunicherà tramite PEC la data di inizio attività per ogni scuola/nido d'infanzia.

4. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Art. 14 - Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 15 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore in rate mensili posticipate, sulla base delle ore effettivamente svolte e su presentazione di regolare fattura corredata del prospetto riepilogativo delle ore prestate nel periodo di riferimento con specifica indicazione del nido/scuola d'infanzia e del soggetto che ha prestato servizio. Alla fattura dovrà essere allegata altresì copia dei registri e dei timesheet per il periodo di riferimento. Il pagamento della prima rata sarà comunque effettuato successivamente all'avvenuta sottoscrizione del contratto. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato alla presentazione della relazione di resoconto e valutazione complessiva dell'attività svolta in ciascuna scuola/nido d'infanzia da effettuarsi entro 1 (un) mese dalla conclusione degli interventi in ogni anno scolastico/educativo.

2. I pagamenti sono disposti entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di regolare documentazione fiscale, previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione e previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'appaltatore, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), fermo restando quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 810 del 9 aprile 2009 e s.m., compatibilmente con le disponibilità di cassa della Struttura provinciale competente e tenuto conto degli obblighi imposti dal Patto di stabilità.

4. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*) in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

5. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo dovrà corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 16 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzierà le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta tramite PEC e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione, anche in corso d'anno, del personale individuato per l'esecuzione del servizio in caso di gravi inadempienze contestate per iscritto.
4. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 17 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 116 del D.Lgs n. 163/2006, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. Ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 18 – Cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs.n. 163/2006.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'Amministrazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l'Amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 19 – Subappalto

1. In considerazione della natura specialistica del servizio e della circostanza che la stazione appaltante considera l'attività oggetto del servizio "non divisibile", non è consentito il subappalto.

Art. 20 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore è tenuto ad applicare ai lavoratori dipendenti e/o collaboratori impiegati nell'attività di cui al presente Capitolato e, se cooperative anche ai soci lavoratori, condizioni

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore di attività dell'impresa appaltatrice nel corso di esecuzione del contratto, dalle norme vigenti in materia e dagli eventuali accordi sindacali territoriali integrativi in vigore per il settore. In particolare si impegna ad applicare condizioni economiche non inferiori a quelle previste dal terzo livello del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del terziario, della distribuzione e dei servizi e dall'eventuale contratto territoriale della Provincia autonoma di Trento in vigore.

2. L'appaltatore è tenuto, altresì, ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori dipendenti e/o collaboratori, e dei soci lavoratori nel caso di cooperative, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. L'appaltatore solleva da ogni e qualsiasi responsabilità la Provincia autonoma di Trento in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui ai precedenti commi, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

Art. 21 - Sicurezza

1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri lavoratori dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, senza diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato.

Art. 22 – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 3bis, del D.Lgs. n. 81/2008 non si sono rilevati oneri specifici della sicurezza e non si è resa necessaria la predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza).

Art. 23 - Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 24 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i prodotti realizzati, gli elaborati o altro materiale didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall'appaltatore e suo personale, nonché le banche dati che verranno realizzate o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

2. L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente all'Ufficio competente della stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 25 – Tutela della riservatezza e trattamento dei dati

1. L'appaltatore ha l'obbligo:

- di mantenere riservati i dati e tutte le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza;
- di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. Gli obblighi di cui al precedente comma sussistono, anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. Gli obblighi di cui al comma 1 non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza sopra indicati.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni, che ne dovessero derivare.
6. L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
7. L'appaltatore si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate.

Art. 26 - Cauzione definitiva

1. L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante.
2. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante, fermo restando quanto previsto nell'art. 28, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.
3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
4. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, previa comunicazione all'appaltatore tramite PEC.
5. Nel caso di proroga/rinnovo/integrazione del contratto l'appaltatore dovrà integrare la cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
6. La garanzia fidejussoria di cui al presente articolo dovrà altresì essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.

Art. 27 - Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore, con esclusione del diritto di rivalsa, tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose della ditta stessa, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili con massimali adeguati al rischio e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale o collaboratore; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
4. In deroga a quanto previsto al punto 3.4 dei "Criteri e modalità di attuazione del Programma Operativo ob. 2 Fondo Sociale Europeo 2014-2020" di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1690 di data 6 ottobre 2015, in merito all'obbligo di assicurazione dei partecipanti (bambini dei nidi/scuole dell'infanzia), si ritengono idonee ad assolvere l'adempimento le assicurazioni già stipulate dai nidi/scuole dell'infanzia o dalla Provincia autonoma di Trento o altro ente pubblico/privato a copertura del servizio di nido d'infanzia e scuola dell'infanzia.

Art. 28 – Penali

1. In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali (ritardo nella consegna della documentazione richiesta in esecuzione del contratto - "Programma delle attività", "Piano orario degli interventi", elenco del personale incaricato del servizio, calendario iniziale inserito nel sistema informatico, relazione di resoconto) o nel caso di applicazione di condizioni economiche inferiori a quelle previste dal terzo livello del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del terziario, della distribuzione e dei servizi e dall'eventuale contratto territoriale della Provincia autonoma di Trento in vigore, la stazione appaltante provvederà a mettere formalmente in mora l'appaltatore tramite PEC, fissando contestualmente un termine finale non inferiore a 15 (quindici) giorni di calendario, entro il quale adempiere all'obbligazione.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1 e qualora non sia stata concessa dalla stazione appaltante una eventuale proroga del medesimo, verrà applicata la penale pari allo 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno di inadempimento; il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva ai sensi dell'art. 26 del presente Capitolato.

3. In caso di attività realizzata con personale privo dei requisiti di cui all'art. 5, in caso di mancato rispetto del vincolo del 15% di ore di intervento per ciascuna lingua da realizzare con personale con esperienza pregressa (art. 6) e in caso di mancata partecipazione non giustificata alle "attività connesse" di cui all'art. 7 comma 4 lettera d) (escluse d6) e d7)), la stazione appaltante provvederà a contestare l'inadempimento tramite PEC intimando di adempiere, ove possibile, e applicando una penale pari a 30 euro per ogni ora difforme.

4. Qualora l'importo della penale, calcolato ai sensi del comma 2 e 3, superi il 10% dell'importo contrattuale ovvero in caso di mancanza o ritardo superiore a 30 (trenta) giorni per ciascuno dei termini concordati con la stazione appaltante, la stessa procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Art. 29 - Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvederà a mettere formalmente in mora l'appaltatore tramite PEC, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore a 15 (quindici) giorni di calendario, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.

2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1 e qualora non sia stata concessa dalla stazione appaltante una eventuale proroga del medesimo, la stazione appaltante procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l'Amministrazione provinciale.

Art. 30 – Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 29, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. ingiustificata sospensione del servizio;
- c. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 18 del presente Capitolato;
- d. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- e. subappalto non autorizzato;
- f. inadempimento delle obbligazioni previste dall'art. 26 del presente Capitolato per la cauzione definitiva;
- g. riscontro, durante le "verifiche ispettive" eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di "non conformità" che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 16, comma 4, del presente Capitolato;

- h. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 28, comma 4, del presente Capitolato;
 - i. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
 - l. mancanza o ritardo superiore a 30 (trenta) giorni rispetto al termine assegnato dall'Amministrazione provinciale per l'adempimento degli obblighi contrattuali;
 - m. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - n. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - o. mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - p. violazione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia.
2. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto tramite PEC dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l'Amministrazione provinciale.

Art. 31 – Recesso

1. E' facoltà della stazione appaltante recedere tramite PEC, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'appaltatore, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate.

Art. 32 - Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 33 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di nullità assoluta del contratto.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Ove l'appaltatore non assolva agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente, come stabilito dalla norma, le autorità competenti.

4. L'appaltatore si obbliga a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso. Qualsiasi pagamento inerente il presente appalto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi.

Art. 34 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e di registro del contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa.

Art. 35 - Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. La stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni APAC o Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'aggiudicatario, nel caso in cui l'appaltatore non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni di calendario.

3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 36 – Responsabilità

1. L'appaltatore è responsabile nei confronti della Provincia autonoma di Trento dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato e in tal senso si obbliga a tenere indenne la Provincia autonoma di Trento da qualsiasi pretesa, azione o ragione avanzata da terzi.

Art. 37 – Disposizioni anticorruzione

1. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti della medesima impresa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

3. A tal fine, l'Amministrazione provinciale si impegna a trasmettere, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, all'appaltatore copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo.

4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo può costituire causa di risoluzione del contratto. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto tramite PEC all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni di calendario per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 38 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.